



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 giugno 2014 (06.06)
(OR. en)**

10300/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0288 (COD)**

**ENER 205
ENV 485
CLIMA 57
ENT 131
TRANS 290
AGRI 389
POLGEN 76
CODEC 1368**

NOTA

del:	Comitato dei rappresentanti permanenti
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	9659/1/14 ENER 181 ENV 439 CLIMA 47 ENT 120 TRANS 259 AGRI 347 POLGEN 62 CODEC 1242 REV 1
n. prop. Comm.:	15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 CODEC 2432
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (prima lettura) - Accordo politico

1. Il 18 ottobre 2012 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, che è fondata sull'articolo 192, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sull'articolo 114, in relazione ad una serie di disposizioni proposte.

La proposta è volta a modificare la direttiva sulla qualità dei carburanti (98/70/CE modificata dalla 2009/30/CE, di seguito "direttiva sulla qualità dei carburanti") e la direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili (2009/28/CE, di seguito "direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili") sulla base del requisito, contenuto nelle due suddette direttive, di fornire una relazione in cui si valuta l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni¹ sulle emissioni di gas a effetto serra e si esaminano le modalità per ridurre al minimo tale impatto, se del caso corredata da una proposta².

2. L'11 luglio 2013 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha votato la relazione; successivamente, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella plenaria del 9-12 settembre 2013. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 17 aprile 2013, mentre il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.
3. In base agli intensi lavori delle presidenze precedenti la presidenza si è investita in consultazioni ad ampio raggio, per verificare la possibilità di far progredire la proposta prima di presentare possibili elementi di compromesso al gruppo ad hoc sull'ILUC l'8 aprile e il 6 maggio 2014.

Il 23 e 28 maggio 2014 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha preso in esame proposte di compromesso modificate presentate dalla presidenza caratterizzate da un numero limitato di adattamenti del testo. Il testo di compromesso globale della presidenza emerso da tali discussioni figura nell'allegato della presente nota. Esso comprende, in particolare, una serie di elementi di compromesso relativi a:

- una forte promozione dei biocarburanti avanzati, preservando comunque un marginale di manovra per gli Stati membri, nonché
- ulteriori elementi che rispecchiano le considerazione sulle emissioni ILUC stimate e il possibile impatto delle politiche dell'UE.

Il Coreper è stato in grado di raggiungere un accordo di massima sul testo in questione, prendendo atto nel contempo dell'intenzione della delegazione BE di esprimere un voto contrario.

¹ "ILUC"

² Articolo 7 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2009/30/CE e articolo 19, paragrafo 6 della direttiva 2009/28/CE.

4. Si rileva che possono essere presentate una o più dichiarazioni da iscrivere a verbale del Consiglio.

 5. Si invita il Consiglio (TTE - Energia) a confermare l'accordo politico sul testo allegato nella sessione del 13 giugno 2014.
-

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, e l'articolo 2, paragrafi da 5 a 7, della presente direttiva,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE³ stabilisce che gli Stati membri assicurino che nel 2020 la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro consumo finale di energia. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo.

¹ GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.

² [...].

³ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

- 2) In considerazione degli obiettivi dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e del significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE¹ del Consiglio stabilisce che i fornitori di carburante riducano di almeno il 6% entro il 31 dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia ("intensità delle emissioni di gas a effetto serra") prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti.
- 3) L'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE stabilisce i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere validi rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva e poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. Tali criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti.
- 4) Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinati alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici non agricole situate altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura.

¹ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

- 5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante provverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, cerealicole, di piante da zucchero e altre colture amidacee.

(5 bis) Onde evitare di incentivare l'aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la definizione di residuo della lavorazione dovrebbe escludere i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tal fine.

- 6) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche. **Gli Stati membri dovrebbero promuovere il consumo di tali biocarburanti fissando a livello nazionale sotto-obiettivi specifici giuridicamente non vincolanti, nel quadro dell'obbligo di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del loro consumo finale di energia. È altresì opportuno che gli Stati membri riferiscano i risultati conseguiti verso tali sotto-obiettivi nazionali nel 2020 (di cui dovrebbe essere pubblicata una relazione di sintesi) al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre il rischio di emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni attraverso la promozione di biocarburanti avanzati. Tali biocarburanti avanzati e la relativa promozione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante per la decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo, nei trasporti, di tecnologie a basse emissioni di carbonio oltre tale data. [...]**

6 bis Nelle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni risultano distinzioni derivanti dalla diversità dei dati immessi e delle ipotesi fondamentali sugli sviluppi nel settore agricolo, ad esempio tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, che non rientrano sotto il controllo dei produttori di biocarburanti. La maggior parte delle materie prime da cui ricavare biocarburanti sono prodotte nell'UE, per contro si prevede che le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni si verifichino per lo più al di fuori dell'UE, dove la produzione supplementare sarà probabilmente realizzata al minor costo possibile. In particolare le ipotesi sulla conversione delle foreste tropicali e sul drenaggio delle torbiere al di fuori dell'Unione europea influenzano fortemente le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti a partire da colture oleaginose e, pertanto, è della massima importanza assicurare che tali dati ed ipotesi siano esaminati alla luce delle più recenti informazioni disponibili sulla conversione dei terreni e la deforestazione, anche individuando progressi realizzati in questi settori grazie a programmi internazionali in corso.

7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa"¹ e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse², che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.

(7 bis) Un maggiore utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili è un mezzo per affrontare molte delle sfide nel settore dei trasporti ed anche in altri settori energetici. È pertanto opportuno che siano offerti ulteriori incentivi per stimolare l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e che siano incrementati i fattori di moltiplicazione per il calcolo del contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato e dai veicoli elettrici stradali, in modo da favorirne la diffusione e la penetrazione sul mercato.

¹ COM(2012) 60.

² COM(2011) 571.

(7 ter) La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE aiuta l'Unione europea ad avvicinarsi a una "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati. Alcune delle materie prime che presentano un basso rischio ILUC possono essere considerate rifiuti. Tuttavia, potrebbero ancora essere utilizzate per altri scopi aventi una priorità superiore rispetto al recupero di energia in base alla gerarchia dei rifiuti stabilita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione al principio della gerarchia dei rifiuti in ogni misura di incentivazione alla promozione dei biocarburanti a basso rischio ILUC ovvero in ogni misura volta a ridurre al minimo gli incentivi alla frode in relazione alla produzione di tali biocarburanti, affinché gli incentivi a utilizzare tali materie prime per biocarburanti non contrastino gli sforzi volti a ridurre i rifiuti e ad aumentare il riciclaggio e l'uso efficiente e sostenibile delle risorse disponibili. Nelle loro relazioni gli Stati membri possono includere le misure adottate a tale riguardo.

8) È opportuno aumentare a decorrere dal [data di entrata in vigore] la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento garantisce tutele agli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo comma.

- 9) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che può essere contabilizzata ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE, senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti. [...]
- 10) **Tale limite [...]** non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente direttiva modificativa non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti.
- 11) È opportuno inserire le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nelle relazioni **della Commissione** sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero.
- (11 bis) L'incremento della resa nei settori agricoli attraverso l'intensificazione della ricerca, lo sviluppo tecnologico e il trasferimento di tecnologia a livelli superiori a quelli che avrebbero prevalso in assenza di regimi di sostegno della produttività per i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere, nonché la coltivazione di una seconda coltura annuale in aree che non erano state precedentemente utilizzate per una seconda coltura annuale, possono contribuire a mitigare l'ILUC. Nella misura in cui chi il risultante effetto di mitigazione dell'ILUC a livello nazionale o di progetto possa essere quantificato, le misure introdotte dalla presente direttiva potrebbero rispecchiare detti miglioramenti di produttività sia in termini di riduzione dei valori di emissioni ILUC stimati sia del contributo dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere alla quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti da raggiungere nel 2020.**
- (11 ter) I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai requisiti di sostenibilità contenuti nella direttiva sulla qualità dei carburanti e nella direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili. È pertanto opportuno incaricare la Commissione di imporre ai sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione conformemente all'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE, di presentare periodicamente relazioni sulla loro attività. Tali relazioni dovrebbero essere rese pubbliche in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuoverle ulteriormente.**

(11 quater) Al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno chiarire le condizioni secondo cui si applica il principio del reciproco riconoscimento tra tutti i sistemi di verifica della conformità con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti a norma delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.

(11 quinquies) Benché i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere siano in genere associati ai rischi ILUC, esistono anche delle eccezioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi che possano provare con sicurezza che una determinata quantità di materie prime da cui ricavare biocarburanti, prodotte in un certo progetto, non ha soppiantato la produzione per altri scopi. Ciò può ad esempio verificarsi quando la produzione di biocarburanti è pari al quantitativo di produzione supplementare ottenuta attraverso investimenti per il miglioramento della produttività a livelli superiori a quelli che sarebbero stati altrimenti raggiunti, ovvero quando la produzione di biocarburanti ha luogo su terreni su cui il cambiamento diretto della destinazione dei terreni è avvenuto senza impatti negativi rilevanti sui servizi di ecosistema preesistenti forniti da tali terreni, compresa la protezione degli stock di carbonio e della biodiversità.

12) [...]

13) [...]

14) È opportuno adeguare le regole onde utilizzare valori standard che garantiscano parità di trattamento ai produttori, indipendentemente da quale sia il luogo di produzione. Mentre ai paesi terzi è consentito l'uso di valori standard, i produttori dell'UE sono obbligati a utilizzare valori reali qualora essi siano superiori ai valori standard o qualora gli Stati membri non abbiano presentato una relazione, aumentando così i loro oneri amministrativi. Di conseguenza, occorre semplificare le norme attuali affinché l'uso di valori standard non sia limitato alle zone dell'Unione comprese negli elenchi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

15) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un mercato unico per i carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente previsti per l'uso di tali carburanti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati più efficacemente a livello unionale, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul[...]l'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

16) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre allineare all'articolo 290 i poteri conferiti alla Commissione dalle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE.

- 17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- 18) Per consentire l'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e scientifico è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione [...] **all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti** e ai metodi analitici autorizzati per quanto riguarda le specifiche dei carburanti e alla deroga concernente la pressione del vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo.
- 19) Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione **alle possibili aggiunte** all'elenco delle materie prime da cui ricavare biocarburante **e dei carburanti il cui contributo per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dovrebbe essere considerato pari a due volte il loro contenuto energetico e all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e dei bioliquidi.**
- 20) È opportuno che la Commissione esamini in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva ai fini della limitazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e dell'individuazione di metodi per ridurre ulteriormente tale impatto [...].
- 21) È di particolare importanza che, in applicazione della presente direttiva, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. È opportuno che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 22) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- 23) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

-1. all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti punti da 10) a 13):

"10. "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati solo i grani ovvero l'intera pianta come il mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

11. "biocarburanti a basso rischio ILUC": biocarburanti le cui materie prime a) non sono elencate nell'allegato V, Parte A, o b) sono elencate nell'allegato V, Parte A, ma che sono stati prodotti nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità contenuti nell'articolo 7 ter. Può essere preso in considerazione solo il quantitativo di materie prime che corrisponde all'effettiva riduzione della delocalizzazione conseguita mediante il sistema. Tali sistemi possono operare o come singoli progetti a livello locale o come misure politiche riguardanti parte o la totalità del territorio di uno Stato membro o di un paese terzo. La delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti può essere ridotta se il sistema realizza aumenti della produttività nel settore da esso contemplato superiori ai livelli che si sarebbero raggiunti in assenza di tali sistemi di promozione della produttività.";

12. "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; esso non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

13. "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui prodotti direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione.".

1. L'articolo 7 bis è così modificato:

a)¹ il paragrafo 5 [...] è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, per stabilire:

a) la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti diversi dai biocarburanti e dall'energia;

b) la metodologia che specifica, entro il 1° gennaio 2011, la norma di riferimento per i carburanti basata sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010 ai fini del paragrafo 2;

c) norme per assicurare l'approccio più uniforme possibile degli Stati membri all'applicazione del paragrafo 4;

d) la metodologia per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE.";

b) è inserito il paragrafo [...] seguente:

"6. Nel quadro della comunicazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che ogni anno i fornitori di carburanti [...] presentino all'autorità designata dallo Stato membro una relazione indicante le filiere di produzione dei biocarburanti, i volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V, parte A, e le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia [...]. Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione."

¹ Correzione dei giuristi-linguisti: l'ordine delle lettere a) e b) è modificato.

2. L'articolo 7 ter è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal **[data di entrata in vigore]**. Un impianto è "operativo" se ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti.

In caso di impianti operativi al **[data di entrata in vigore]** o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della lettera c) del primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire criteri e limiti geografici intesi a determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3."

2 bis. L'articolo 7 quater è così modificato:

-a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

"La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3 per stabilire l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi. Essa provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale e per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare."

a) al paragrafo 5, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

"I sistemi volontari pubblicano periodicamente, almeno una volta all'anno, un elenco dei loro organismi di certificazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la sorveglianza.

In particolare, per prevenire le frodi, la Commissione può, sulla base di un'analisi dei rischi o delle relazioni di cui al paragrafo 6, secondo comma, precisare le norme del controllo indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare tale norma. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari di cui al paragrafo 4 qualora essi non attuino tali norme entro il termine previsto.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni.

La Commissione dispone che tali sistemi volontari su cui è adottata una decisione conformemente al paragrafo 4 presentino entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni anno entro il 30 aprile, una relazione che contenga ciascuno dei punti indicati in appresso. In generale, le relazioni coprono l'anno civile precedente. La prima relazione dei sistemi volontari copre almeno sei mesi a partire dalla [data di adozione della presente direttiva]. Il requisito di presentare una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi. Entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui analizza le relazioni dei sistemi volontari alla Commissione e rivede il funzionamento degli accordi o dei sistemi volontari per i quali è stata adottata una decisione a norma del presente articolo e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito della consultazione con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi o dei sistemi. La relazione analizza i seguenti aspetti in generale:

- **l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, in relazione sia a quanto indicato nella documentazione del sistema al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione sia alle migliori pratiche del settore;**
- **la disponibilità, l'esperienza e la trasparenza nell'applicazione di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema;**
- **la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue applicabili dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle relative certificazioni, l'accessibilità delle relazioni di revisione;**
- **la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta fornita ai loro contributi;**
- **la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;**
- **l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocarburanti certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;**
- **la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema per identificare le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del follow-up in caso di sospetto di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati;**

e, in particolare,

- **le opzioni per l'autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione;**

- **i criteri per il riconoscimento o l'accredimento degli organismi di certificazione;**
- **le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione.**

Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione, che procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema.

Una decisione sulla conformità di un sistema nazionale così presentato alle condizioni della presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro.";

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione dell'articolo 7 ter in relazione ad una fonte di biocarburante e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta e decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante proveniente da detta fonte ai fini dell'articolo 7 bis."

3. L'articolo 7 quinquies è così modificato:

a) i paragrafi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole figuranti nelle relazioni di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, nel caso degli Stati membri e, nel caso dei territori esterni all'Unione, nelle relazioni equivalenti elaborate dagli organi competenti, possono essere presentate alla Commissione.

4. La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti tipicamente prodotte in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 7 ter, paragrafo 2.

5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

Qualora le suddette relazioni indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

b) il paragrafo 6 è soppresso;

c) al paragrafo 7, il testo del primo, secondo e terzo comma è sostituito dal seguente:

"7. La Commissione esamina regolarmente l'allegato IV al fine di inserirvi, se la situazione lo giustifica, i valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nella parte C, in particolare per quanto riguarda:

- le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui,**
- le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari,**
- le modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e**
- lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.**

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che occorre apportare aggiunte all'allegato IV, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis per aggiungere, ma non per cancellare o modificare, i valori tipici e i valori standard stimati di cui all'allegato IV, parti A, B D ed E, per le filiere dei biocarburanti per le quali nel suddetto allegato non sono ancora inclusi valori specifici.";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. "Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato IV, parte C, punto 9, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e definizioni particolareggiate."

4. L'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri verificano l'ottemperanza alle prescrizioni degli articoli 3 e 4, in relazione alla benzina ed ai combustibili diesel, in base ai metodi analitici indicati **rispettivamente negli allegati I e II.**";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il **31 agosto** di ogni anno gli Stati membri presentano una relazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti per l'anno civile precedente. La Commissione stabilisce un formato comune per la presentazione di una sintesi della qualità dei carburanti su scala nazionale mediante un atto di esecuzione adottato in conformità della procedura **d'esame** di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Gli Stati membri presentano la prima relazione entro il 30 giugno 2002. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le relazioni sono presentate in un formato compatibile con quello descritto nella pertinente norma europea. Inoltre, gli Stati membri comunicano il volume complessivo della benzina e dei combustibili diesel commercializzati nei propri territori e il volume della benzina senza piombo e dei combustibili diesel senza piombo commercializzati con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno la disponibilità, su una base geografica adeguatamente equilibrata, di benzina e di combustibili diesel con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg che sono commercializzati nel proprio territorio."

5. All'articolo 8 bis, il **paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

"3. Alla luce della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono riesaminare il limite del tenore di MTT nei combustibili specificato al paragrafo 2, in base a una proposta legislativa della Commissione."

5 bis. All'articolo 9 è aggiunta la seguente lettera k):

"k) le filiere di produzione, i volumi e le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato V, dei biocarburanti consumati nell'Unione. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi alle emissioni stimate provvisorie associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità."

6. All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis nella misura necessaria per adeguare i metodi analitici autorizzati al fine di garantire la coerenza con eventuali revisioni delle norme europee di cui agli allegati I e II. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis al fine di adeguare le deroghe per la tensione massima di vapore consentita in kPa del tenore di etanolo della benzina di cui all'allegato III affinché rientri nel limite stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma. Tali atti delegati lasciano impregiudicate le deroghe concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 4."

7. è inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

8. L'articolo 11 è così modificato:

"Articolo 11

Procedura di comitato

1. Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato per la qualità dei carburanti. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Per questioni relative alla sostenibilità dei biocarburanti ai sensi degli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011.

Se il comitato esprime un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011."

9. L'allegato IV è modificato e l'allegato V è aggiunto conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2009/28/CE

La direttiva 2009/28/CE è così modificata:

1. all'articolo 2, **secondo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:**

"p) "rifiuti": si utilizza la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive¹. Le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese in questa categoria;

q) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati solo i grani ovvero l'intera pianta come il mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

r) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie comprendenti residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali panico verga, miscanthus, canna comune), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici. Tali materie prime sono composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e hanno un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche;

- s) **"materie ligno-cellulosiche"**: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;
- t) **"residuo della lavorazione"**: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; esso non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
- u) **"residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura"**: residui prodotti direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione.";
- v) **"biocarburanti e bioliquidi a basso rischio ILUC"**: biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime a) non sono elencate nell'allegato VIII, Parte A, o b) sono elencate nell'allegato VIII, Parte A, ma che sono stati prodotti nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità contenuti nell'articolo 17. Può essere preso in considerazione solo il quantitativo di materie prime che corrisponde all'effettiva riduzione della delocalizzazione conseguita mediante il sistema. Tali sistemi possono operare o come singoli progetti a livello locale o come misure politiche riguardanti parte o la totalità del territorio di uno Stato membro o di un paese terzo. La delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti può essere ridotta se il sistema realizza aumenti della produttività nel settore da esso contemplato oltre i livelli che si sarebbero raggiunti in assenza di tali sistemi di promozione della produttività."

2. L'articolo 3 è così modificato:

a) [...]

[...]

¹ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

b) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente [...] comma:

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).";

c) il paragrafo 4, **secondo comma**, è così modificato:

-i) la lettera a) è così modificata:

"a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricità, compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica;"

i) alla lettera b) è aggiunta la seguente frase:

"La presente lettera si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).";

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"per il calcolo del contributo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la quota media di elettricità da fonti rinnovabili per l'Unione o la quota di elettricità da fonti rinnovabili per il proprio paese, misurata due anni prima dell'anno in questione. Inoltre, per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, tale consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo è considerato pari a cinque volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.";

iii) è aggiunta la seguente lettera [...]:

"d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non è superiore al 7%[...] del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.";

iv) sono aggiunte le seguenti lettere [...]:

"e) gli Stati membri si adoperano per conseguire l'obiettivo di una percentuale minima di biocarburanti e altri carburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX consumati nel loro territorio. A tal fine gli Stati membri fissano un obiettivo nazionale che si sforzano di raggiungere. Un valore di riferimento per quest'obiettivo è 0,5 p.p. in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 di cui al primo comma, da raggiungere con biocarburanti a partire dalle materie prime e altri carburanti figuranti nella parte A dell'allegato IX e che sono considerati pari a due volte il loro contenuto energetico conformemente alla lettera f) e alla parte A dell'allegato IX. Inoltre i biocarburanti ottenuti a partire da materie prime non elencate nell'allegato IX, che le autorità nazionali competenti hanno definito rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare o materie ligno-cellulosiche e che sono usati in impianti esistenti prima dell'adozione della presente direttiva, possono essere computati ai fini dell'obiettivo nazionale.

Gli Stati membri possono fissare un obiettivo nazionale inferiore al valore di riferimento dello 0,5 p.p. sulla base di uno o più dei motivi seguenti:

- i) fattori oggettivi, ad esempio un potenziale limitato di produzione sostenibile dei biocarburanti ottenuti dalle materie prime e altri carburanti figuranti nella parte A dell'allegato IV, ovvero una disponibilità limitata sul mercato di tali biocarburanti a prezzi economicamente vantaggiosi, tenendo conto della valutazione contenuta nella relazione della Commissione di all'articolo 3, paragrafo 1 [della presente direttiva];**
- ii) caratteristiche tecniche o climatiche specifiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto, ad esempio composizione e condizioni del parco autoveicoli, o**

iii) politiche nazionali che assegnano risorse finanziarie commisurate per incentivare l'uso dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

La Commissione pubblica:

- **gli obiettivi nazionali degli Stati membri e, in caso, i motivi della differenziazione dei medesimi obiettivi nazionali rispetto al valore di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 [della presente direttiva];**
- **una relazione di sintesi sui risultati conseguiti dagli Stati membri verso i rispettivi obiettivi nazionali."**

f) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate [...] nell'allegato IX sono considerati pari a due volte il loro contenuto energetico.

[...]

d) il paragrafo 4, terzo comma, è così modificato:

"Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta, se del caso, una proposta che consenta, a determinate condizioni, di prendere in considerazione l'intera quantità di elettricità proveniente da fonti rinnovabili usata per alimentare tutti i tipi di veicoli elettrici per la produzione di combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.";

e) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente nuovo comma:

"Ai fini del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico.";

f) è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 5:

"5. Onde ridurre il rischio che singole spedizioni siano notificate più di una volta nell'UE, gli Stati membri e la Commissione si impegnano a rafforzare la cooperazione tra i sistemi nazionali e tra questi ultimi e i sistemi volontari istituiti a norma dell'articolo 18, incluso se del caso lo scambio di dati. Onde evitare che i materiali siano intenzionalmente modificati o eliminati per farli rientrare nell'allegato IX, gli Stati membri promuovono lo sviluppo e l'utilizzazione di sistemi per rintracciare e seguire le materie prime e i biocarburanti da esse derivati lungo l'intera filiera di valore. Gli Stati membri assicurano l'adozione di misure appropriate qualora si individuino frodi. Gli Stati membri riferiscono in merito alle misure da essi adottate entro il 31 dicembre 2017, e in seguito ogni due anni, se non hanno fornito informazioni equivalenti sull'affidabilità e la protezione contro la frode nelle loro relazioni sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili elaborate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 25 ter per modificare l'elenco delle materie prime figurante nella parte A dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna materia prima da aggiungere all'elenco figurante nella parte A dell'allegato IX. Ciascun atto delegato si basa su un'analisi dei più recenti progressi scientifici e tecnici, che tiene debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti e permette di concludere che la materia prima in questione non genera un'ulteriore domanda di terreni né significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente una riduzione sostanziale dei gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili e non rischia di creare impatti negativi sull'ambiente e la biodiversità."

3. [...] All'articolo 5, il paragrafo 5 è **soppresso**.

[...]

4. [...] L'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri possono convenire e concludere accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è:

- (a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che effettua il trasferimento delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4 e**
- (b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che accetta il trasferimento delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4."**

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 relativamente all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4 possono avere una durata di uno o più anni. Essi sono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione."

5. L'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi successivamente al [data di entrata in vigore]. Un impianto è "operativo" se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.

In caso di impianti operativi al **[data di entrata in vigore]** o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della lettera c) del primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire criteri e limiti geografici intesi a determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3."

6. [...] L'articolo 18 [...] è modificato come segue:

-a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

"La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3 per stabilire l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi. Essa provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale e per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare."

a) al **paragrafo 4**, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5 **e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nella dell'allegato IX**. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché in merito agli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.";

b) al **paragrafo 5**, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

"I sistemi volontari pubblicano periodicamente, almeno una volta all'anno, un elenco dei loro organismi di certificazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la sorveglianza.

In particolare, per prevenire le frodi, la Commissione può, sulla base di un'analisi dei rischi o delle relazioni di cui al paragrafo 6, secondo comma, precisare le norme del controllo indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare tale norma. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari di cui al paragrafo 4 qualora essi non attuino tali norme entro il termine previsto.";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni.

La Commissione dispone che tali sistemi volontari su cui è adottata una decisione conformemente al paragrafo 4 presentino entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni anno entro il 30 aprile, una relazione che contempili ciascuno dei punti indicati in appresso. In generale, le relazioni coprono l'anno civile precedente. La prima relazione dei sistemi volontari copre almeno sei mesi a partire dalla [data di adozione della presente direttiva]. Il requisito di presentare una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi. Entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente nell'ambito delle sue relazioni conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui analizza le relazioni dei sistemi volontari alla Commissione e rivede il funzionamento degli accordi o dei sistemi volontari per i quali è stata adottata una decisione a norma del presente articolo e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito della consultazione con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi o dei sistemi. La relazione analizza i seguenti aspetti in generale:

- **l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, in relazione sia a quanto indicato nella documentazione del sistema al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione sia alle migliori pratiche del settore;**
- **la disponibilità, l'esperienza e la trasparenza nell'applicazione di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema;**

- **la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue applicabili dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle relative certificazioni, l'accessibilità delle relazioni di revisione;**
- **la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta ai loro contributi;**
- **la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;**
- **l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocarburanti certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;**
- **la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema per identificare le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del follow-up in caso di sospetto di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati;**

e, in particolare,

- **le opzioni per l'autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione;**
- **i criteri per il riconoscimento o l'accredimento degli organismi di certificazione;**
- **le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione.**

La Commissione pubblica le relazioni dei sistemi volontari, in forma aggregata o nella loro integralità se opportuno, sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24.

Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione, che procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema.

Una decisione sulla conformità di un sistema nazionale così presentato alle condizioni della presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro.";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione dell'articolo 17 in relazione ad una fonte di biocarburante e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta e decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante proveniente da detta fonte ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1.";

7. l'articolo 19 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole figuranti nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, nel caso degli Stati membri, e nelle relazioni equivalenti nel caso dei territori esterni all'Unione, possono essere presentate alla Commissione.

4. La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità della procedura **d'esame** di cui all'articolo 25, paragrafo **3**, che le relazioni di cui al paragrafo 3 contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi tipicamente prodotte in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 17, paragrafo 2. ";

b) il paragrafo 5 è **sostituito dal seguente:**

"5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

Qualora le suddette relazioni indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

c) **il paragrafo 6 è soppresso;**

d) al paragrafo 7, il testo del primo, **secondo e terzo** comma è sostituito dal seguente:

"7. La Commissione esamina regolarmente l'allegato V al fine di inserirvi, se la situazione lo giustifica, i valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nella parte C, in particolare per quanto riguarda:

- **le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui,**
- **le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari,**
- **le modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e**
- **lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.**

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che occorre apportare aggiunte all'allegato V, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 ter per aggiungere, ma non per cancellare o modificare, i valori tipici e i valori standard stimati di cui all'allegato V, parti A, B D ed E, per le filiere dei biocarburanti e dei bioliquidi per le quali nel suddetto allegato non sono ancora inclusi valori specifici.";

e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato V, parte C, punto 9, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e definizioni particolareggiate."

8. L'articolo 21 è soppresso.

9. [...] L'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, inclusa una valutazione delle risorse incentrata sugli aspetti di sostenibilità connessi all'effetto della sostituzione della produzione di alimentazione umana o animale con la produzione di biocarburanti, tenendo debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, del principio dell'uso a cascata della biomassa, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e della qualità del suolo e degli ecosistemi;"

b) al paragrafo 1, è aggiunta una nuova lettera o):

"o) le quantità di biocarburanti e bioliquidi in unità di energia corrispondenti a ciascuna delle categorie di materie prime elencate nella parte A dell'allegato VIII prese in considerazione da tale Stato membro ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma.";

[...]

[...]

9 bis. l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è così modificato:

"4. Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi, la Commissione utilizza le quantità comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera o), compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato VIII. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi alle emissioni stimate provvisorie associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità. Inoltre, la Commissione valuta se e come le stime della riduzione delle emissioni dirette cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.";

b) al paragrafo 5, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) la disponibilità e la sostenibilità dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, inclusa una valutazione dell'effetto della sostituzione della produzione di alimentazione umana o animale con la produzione di biocarburanti, tenendo debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, del principio dell'uso a cascata della biomassa, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e della qualità del suolo e degli ecosistemi ; e

f) una valutazione volta ad appurare se sia possibile ridurre il margine di incertezza individuato nell'analisi alla base delle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e se il possibile impatto delle politiche dell'UE, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, possa essere calcolato.";

c) al paragrafo 8, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una valutazione:

i) del rapporto costo-efficacia delle misure da attuare per raggiungere tali obiettivi;

ii) della possibilità di realizzare tali obiettivi, garantendo nel contempo la sostenibilità della produzione di biocarburanti nell'Unione e nei paesi terzi, e considerando l'impatto economico, ambientale e sociale, compresi gli effetti e l'impatto indiretti sulla biodiversità, nonché la disponibilità commerciale dei biocarburanti di seconda generazione;

iii) dell'impatto dell'attuazione degli obiettivi sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili;

iv) della disponibilità commerciale degli autoveicoli a motore elettrico, ibrido e a idrogeno nonché della metodologia scelta per calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti;

v) della stima della situazione specifica del mercato, tenendo conto in particolare dei mercati in cui i combustibili per i trasporti rappresentano oltre la metà del consumo finale di energia e dei mercati che dipendono totalmente dai biocarburanti importati;"

10. [...] L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Procedura di comitato

1. Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato sulle fonti di energia rinnovabili. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011.

Se il comitato esprime un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (UE) n. 182/2011."

11. È inserito il seguente articolo 25 ter:

"Articolo 25 ter

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 19, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

12. L'allegato V è modificato e gli allegati VIII e IX sono aggiunti conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Riesame

1. Entro il [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della disponibilità sul mercato dell'UE dei quantitativi necessari di biocarburanti economicamente vantaggiosi prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari entro il 2020, compresa la necessità di criteri aggiuntivi per assicurarne la sostenibilità, e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di ulteriori misure, tenendo conto di considerazioni economiche, sociali ed ambientali. La relazione fissa inoltre i criteri di individuazione e certificazione dei biocarburanti e bioliquidi a basso rischio ILUC, ai fini dell'adeguamento dell'allegato V della direttiva 98/70/CE e dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE, ove appropriato.

2. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. **A questo proposito, la relazione include anche gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, nonché il possibile impatto delle politiche dell'UE, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, coinvolgendo le parti interessate in tale processo di revisione. Tale relazione esamina inoltre gli sviluppi in relazione ai sistemi di certificazione delle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi a basso rischio ILUC, contenute nell'allegato V della direttiva 98/70/CE e nell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE ma prodotti a basso rischio ILUC per mezzo di misure di mitigazione a livello di progetto, e la loro efficacia.**

Ove opportuno tale relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori adattati di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli idonei criteri di sostenibilità e una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE. Nel quadro di tale relazione e alla luce delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/28/CE, la Commissione valuta l'efficacia delle misure adottate per prevenire e combattere la frode e, se del caso, presenta proposte di ulteriori misure, ivi comprese misure supplementari da adottare a livello dell'Unione.

3. La Commissione, se opportuno alla luce delle relazioni dei sistemi volontari ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni di dette direttive riguardanti i sistemi volontari al fine di promuovere le migliori prassi.

Articolo 4

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi dalla data di adozione] [...]. Essi **ne informano immediatamente** la Commissione [...].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. **In tale occasione gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e) della direttiva 2009/28/CE e, in caso, la differenziazione del medesimo obiettivo rispetto al valore di riferimento ivi menzionato e i relativi motivi.**

Nel 2020 gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati conseguiti verso i rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e) della direttiva 2009/28/CE, motivando eventuali carenze.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Gli allegati alla direttiva 98/70/CE sono così modificati:

- 1) l'allegato IV, parte C è così modificato:
 - a) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, e_l , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

$$e_l = (CS_R - CS_A) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P - e_B,^1$$

dove

e_l = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (esprese in massa (grammi) equivalente di CO₂ per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). **I "terreni coltivati"² e le "colture perenni"³ sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;**

CS_R = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent'anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CS_A = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS_A è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; [...]

¹ **Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO₂ (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.**

² **Terreni coltivati quali definiti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).**

³ **Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella comunicazione di cui alla GU C 160/2010, pag. 2.**

$P =$ la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante [...] prodotta per unità di superficie all'anno); e

$e_B =$ **premio di 29 gCO_{2eq}/MJ di biocarburante la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8."**;

b) [...]

2) è aggiunto l'allegato V seguente:

"Allegato V

Parte A. Emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO_{2eq}/MJ)¹

Gruppo di materie prime	Media*	Intervallo interpercentile derivato dall'analisi di sensibilità**
Cereali e altre amidacee	12	da 8 a 16
Zuccheri	13	da 4 a 17
Colture oleaginose	55	da 33 a 66

Parte B. Biocarburanti per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

1) materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;

¹ I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. L'entità dei valori nell'allegato è correlata ad una serie di ipotesi (quali il trattamento dei coprodotti, l'evoluzione del rendimento, gli stock di carbonio e la delocalizzazione di altri prodotti di base, ecc.) utilizzate nei modelli economici elaborati per la relativa stima. Benché non sia quindi possibile caratterizzare pienamente il margine di incertezza associato a tali stime, è stata realizzata un'analisi di sensibilità dei risultati sulla base della variabilità aleatoria di parametri chiave, la cosiddetta analisi Monte Carlo.

* I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

** L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO_{2eq}/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO_{2eq}/MJ).

- 2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni¹. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato IV."

¹ Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella comunicazione di cui alla GU C 160/2010, pag. 2.

ALLEGATO II

Gli allegati alla direttiva 2009/28/CE sono così modificati:

1) nell'allegato V, la parte C è così modificata:

a) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, e_l , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

$$e_l = (CS_R - CS_A) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P - e_B,^1$$

dove

e_l = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (esprese in massa (grammi) equivalente di CO₂ per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante o bioliquido). I "terreni coltivati"² e le "colture perenni"³ sono **considerati un solo tipo di destinazione del terreno;**

CS_R = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o venti anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CS_A = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS_A è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; [...]

¹ **Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO₂ (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.**

² **Terreni coltivati quali definiti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).**

³ **Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella comunicazione di cui alla GU C 160/2010, pag. 2.**

$P =$ la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante o bioliquido per unità di superficie all'anno); e

$e_B =$ **premio di 29 gCO_{2eq}/MJ di biocarburante o bioliquido la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8."**

b) [...]

2) è aggiunto il seguente allegato VIII:

"Allegato VIII

Parte A. Emissioni stimate provvisorie prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO_{2eq}/MJ)¹

Gruppo di materie prime	Media*	Intervallo interpercentile derivato dall'analisi di sensibilità**
Cereali e altre amidacee	12	da 8 a 16
Zuccheri	13	da 4 a 17
Colture oleaginose	55	da 33 a 66

Parte B. Biocarburanti e bioliquidi per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

1) materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;

¹ I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. L'entità dei valori nell'allegato è correlata ad una serie di ipotesi (quali il trattamento dei coprodotti, l'evoluzione del rendimento, gli stock di carbonio e la delocalizzazione di altri prodotti di base, ecc.) utilizzate nei modelli economici elaborati per la relativa stima. Benché non sia quindi possibile caratterizzare pienamente il margine di incertezza associato a tali stime, è stata realizzata un'analisi di sensibilità dei risultati sulla base della variabilità aleatoria di parametri chiave, la cosiddetta analisi Monte Carlo.

* I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

** L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO_{2eq}/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO_{2eq}/MJ).

- 2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni¹. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato V.";

¹ Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella comunicazione di cui alla GU C 160/2010, pag. 2.

3) è aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Parte A. Materie prime e carburanti il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo (degli obiettivi) di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

- a) **Alghe se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.**
- b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- b bis) Rifiuto organico come definito all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 3, paragrafo 11 di detta direttiva.**
- c) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali **non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.**
- d) Paglia.
- e) Concime animale e fanghi di depurazione.
- f) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
- g) Pece di tallolio.
- h) Glicerina grezza.
- i) Bagasse
- j) Vinacce e fecce di vino.
- k) Gusci.
- l) Pule.
- m) **Tutoli ripuliti dei grani di mais.**
- n) **Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.**
- o) **Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, secondo comma, lettera r).**
- p) **Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, secondo comma, lettera s), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.**
- q) **Combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.**

Parte B. Materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, **primo comma**, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

- a) Olio da cucina usato.
 - b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del **regolamento (CE) n. 1069/2009** recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai **prodotti derivati** non destinati al consumo umano e **che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)**¹.
 - c) [...]
 - d) [...]
-

¹ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.